

# Revoca all'ambulante se l'attività si ferma per un anno

L'imprenditore che sospende il commercio in aree pubbliche per un periodo superiore a un anno incorre nella revoca dell'autorizzazione. Diventa più facile avviare l'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari quando l'imprenditore ha lavorato presso un'industria alimentare. Diventa impossibile, essere titolari di due e più concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento. Sono queste alcune delle novità contenute negli ultimi pareri del ministero dello sviluppo economico (Mise), guidato da **Federica Guidi**, in materia di somministrazione e di commercio.

**GENERI ALIMENTARI.** Un soggetto che svolge attività lavorativa presso un'industria alimentare operante nel settore dell'imbottigliamento del vino, inquadrato al 3° livello, può considerarsi in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande. È onere per il soggetto richiedente di provare di avere svolto mansioni inerenti all'attività di produzione e manipolazione di alimenti. È con la risoluzione n. 145869 del 14 agosto 2014 che viene riconosciuto in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari il soggetto che ha svolto attività lavorativa presso un'industria alimentare operante nel settore dell'imbottigliamento del vino,

inquadrato al 3° livello.

**MEDIAZIONE.** Ogni soggetto mediatore legittimato ad agire per la società deve essere in possesso del requisito per l'iscrizione. Di conseguenza il legale rappresentante di una tale società non può mai essere carente di detto requisito anche se sia stato nominato, specificatamente, un preposto alla relativa attività, intendendosi per carente, nel caso che qui rileva, anche colui che non ha regolarmente effettuato la prevista comunicazione al repertorio economico amministrativo dei suoi requisiti di idoneità all'esercizio della mediazione. Questo è quanto contenuto nel parere del 9 marzo 2015 n. 31735 che risponde a un quesito in merito alle comunicazioni Rea relative alla variazione del legale rappresentante (agenti di affari in mediazione).

**REQUISITI MORALI.** Il divieto di esercizio dell'attività commerciale (con la sola esclusione dei soggetti dichiarati delin-

## Le precisazioni del Mise

Risoluzione del 10 giugno 2014 n. 107495	La vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione medica «deve essere effettuata durante» l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, ovvero nell'ambito dell'arco temporale giornaliero in cui l'esercizio stesso rimane aperto, che, ovviamente, non significa che il reparto in discorso deve restare aperto obbligatoriamente per l'intera durata di apertura dell'esercizio commerciale nel quale è presente.
Risoluzione del 14 agosto 2014 n. 145830	La normativa vigente (articolo 2, comma 2 del dpr n. 218) consente, tra le altre possibilità, di effettuare una vendita sottocosto in più, rispetto alle tre vendite consentite nel corso dell'anno, nel caso di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.
Risoluzione del 4 luglio 2014 n. 123908	Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per delitti commessi in stato di ebbrezza.

quenti abituali, professionali o per tendenza) permane per la durata di cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (cioè completamente espiata trattandosi di pena detentiva). Permane, altresì, per cinque anni, qualora la pena si sia in altro modo estinta (per amnistia impropria in quanto la propria estingue il reato, per prescrizione, per concessione della grazia o dell'indulto) dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, cioè con effetti irreversibili. Il decorso dei cinque anni non è necessario se il soggetto ottiene prima del termine indicato la riabilitazione. La risoluzione n. 123908 del 4 luglio 2014 risponde ad una richiesta di parere in merito al possesso dei requisiti morali ai fini dell'avvio di un esercizio alberghiero con attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Cinzia De Stefanis